



## Deliberazione del Direttore Generale

**N. 25/2020**

**OGGETTO: Art. 14, D.Lgs. 150/2009 – Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia (O.I.V.) – Regolamento per il funzionamento – Adozione.**

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di febbraio in Bari, nella sede della Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia,

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. 150/2009, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e in particolare l’art. 14;

VISTA la L.R. 1/2011, recante *“Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”*;

VISTO il D. Lgs. 502/1992, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e ss. mm. ii.;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la l. 190/2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2001, recante *“Istituzione dell’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (ARES)”*, così come successivamente integrata e modificata;

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell'A.Re.S. n. 122 del 5 dicembre 2014 recante "Adozione del Funzionigramma dell'Agenzia Regionale Sanitaria Puglia";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1518 del 31/7/2015, recante "Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA. Approvazione atto di alta amministrazione";

VISTA la DDG n. 1069 del 19/06/2018, avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA - Approvazione dell'Atto Aziendale e presa d'atto del finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia (A.Re.S.S.);

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017, recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS)";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474 del 26/07/2018, avente ad oggetto "Legge Regionale n. 29 del 24/7/2017, art. 5 c. 4 - nomina Direttore Generale dell'Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale Puglia (A.Re.S.S.);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 31/01/2020, avente ad oggetto l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. 2020-2022;

Sulla base di apposita istruttoria, demandata al Servizio Affari Istituzionali, Integrità e Performance

### **HA ADOTTATO**

il seguente provvedimento

Assiste con funzioni di segretario Pia Antonella Piacquadio

#### **Premesso che:**

- le disposizioni del D. Lgs. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", prevedono l'istituzione presso ogni amministrazione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il quale, sostituendosi ai servizi di controllo interno comunque denominati, previsti dal d. lgs. 286/1999, esercita le attività ivi indicate, così come successivamente integrate dagli artt. 43-45, d. lgs. 33/2013;
- il D.L. 24.6.2014 n.90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito dalla legge 114 del 2014, ha trasferito la competenza in materia di "misurazione e valutazione della performance", di cui agli articoli 7,8,9,10,12,13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con la legge della Regione Puglia n.29/2017, attuativa del D. Lgs. n.150/2009, si stabilisce che le disposizioni ivi previste si applicano alle Agenzie e agli enti strumentali della stessa Regione e attribuisce la competenza all'organo di indirizzo politico-amministrativo che in questa Agenzia coincide con il Direttore Generale;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 22 novembre 2018 è stato ratificato il nuovo Atto Aziendale di questa Agenzia (giusta DGR 1069/2018), nel quale si prevede che l'Organismo Indipendente di Valutazione venga istituito in forma collegiale e composto da tre membri, alla luce della preferenza per la forma collegiale, da ultimo, espressa dal legislatore nazionale con il d. lgs. 74/2017;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 30 gennaio 2019 si procedeva alla nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), avvenuta mediante selezione comparativa per l'individuazione dei tre soggetti esterni all'Ente indetta con D.D.G. n.136/2019;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 02 Luglio 2019, si procedeva alla rettifica della precedente deliberazione, con la nomina definitiva dei componenti OIV;

**Considerata:**

- la necessità di disciplinare le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di questa Agenzia;
- l'opportunità di adottare il Regolamento per il funzionamento e la disciplina delle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di questo Ente, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati,

**DELIBERA**

1. di approvare il Regolamento per il funzionamento e la disciplina delle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell'ARESS Puglia, che si compone di n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Servizio Affari Istituzionali, Integrità e Performance l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel sito web dell'Agenzia previsti dagli artt. 23 e 37, d.lgs. 33/2013, sulla sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti e altri atti generali;
3. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
4. di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonchè l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo è esecutivo ai sensi di legge.  
La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.  
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Estensore  
F.to dott.ssa Rosa Cascella

I.d.F. Servizio Affari Istituzionali, Integrità e Performance  
F.to dott.ssa Barbara Contegiacomo

Il Direttore Generale  
F.to dott. Giovanni Gorgoni

Il Segretario  
F.to dott.ssa Pia Antonella Piacquadio

## ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

DAL 14.02.2020

Bari, 14.02.2020

Il Segretario  
F.to Pia Antonella Piacquadio



**OGGETTO: Regolamento per il funzionamento e la disciplina delle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) dell'Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS).**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S. Puglia), di cui all'art.14 del D. lgs. 150/2009, e delle successive modifiche ed integrazioni con particolare riguardo a quelli recentemente introdotte in attuazione del DPR 105/2016 e del D. lgs 74/2017, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

**Art. 2 – Composizione**

1. L'OIV è un organo collegiale composto da tre componenti esterni all'A.Re.S.S. Puglia.
2. La nomina è effettuata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.lgs. n.150/2009, come modificato dal D.lgs. n. 74/2017, da parte del Direttore Generale tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale istituito con decreto del Ministro per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione del 02.12.2016, previo avviso di selezione comparativa pubblicata anche nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Art. 3 – Incompatibilità**

1. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti dell'A.Re.S.S. Puglia o tra gli altri soggetti che rientrino nelle previsioni di cui all'art. 8 del D. lgs. del citato DM 02.12.2016.
2. Non possono essere nominati, in analogia a quanto previsto dal D.lgs. n 39/2013, coloro che:
  - siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro 2° del Codice Penale;
  - abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso l'A.Re.S.S. Puglia;
  - siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'A.Re.S.S. Puglia;
  - si trovino, nei confronti dell'A.Re.S.S. Puglia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, di coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
  - abbiano riportato in carriera una sanzione disciplinare superiore alla censura;
  - siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
  - abbiano svolto non episodicamente attività di consulenza in favore o contro l'A.Re.S.S. Puglia;
  - abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'A.Re.S.S. Puglia, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;

- siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- siano componenti del Collegio Sindacale dell'A.Re.S.S. Puglia.

#### **Art. 4 - Durata dell'incarico e revoca**

1. Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3 del novellato D.lgs. 150/2009, ovvero modificato dal D.lgs. 74/2017, i componenti dell'OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.
2. L'OIV continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla riconferma o nomina del nuovo OIV, previa selezione di cui al punto 1 da attivare entro 45 giorni dalla data di scadenza.

#### **Art. 5 – Funzionamento e sede**

1. L'OIV ha sede e si riunisce, di norma, presso la sede dell'A.Re.S.S. Puglia, Lungomare Nazario Sauro, 33, Bari.
2. L'OIV svolge la sua attività collegialmente ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture dell'Agenzia, tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale.
3. Il componente con funzioni di Presidente viene individuato dal Direttore Generale. Le sedute sono ritenute valide se presente la maggioranza dell'OIV (due membri).
4. Il Presidente o in caso di assenza il Vice convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano di età, anche ai fini della convocazione della successiva seduta.
5. L'OIV si riunisce indicativamente una volta al mese per trattare l'ordine del giorno formulato tenendo conto delle attività stabilite in un cronoprogramma condiviso con l'amministrazione nel rispetto delle esigenze aziendali e delle scadenze imposte da norme nazionali o regolamenti agenziali di carattere istituzionale. L'OIV, in questo caso, viene convocato dal Direttore Generale per la trattazione di apposito OdG, trasmesso da parte del Coordinatore della STP di cui al punto successivo di supporto all'OIV, almeno entro 5 (cinque) giorni dalla data di convocazione, salvo il ricorrere di situazioni di urgenza che ne impongono termini più brevi (entro le ventiquattro ore). Le riunioni non sono pubbliche, e di ogni seduta viene redatto un verbale che viene approvato e sottoscritto dai componenti presenti nella stessa medesima seduta ovvero nella prima seduta utile per essere inoltrato al Direttore Generale.
6. L'Agenzia, a supporto all'attività dell'OIV, individua la Struttura Tecnica Permanente (STP) per la misurazione della performance ex. art. 14, comma 9 del D.lgs. n. 150/2009 al cui interno è individuata una figura amministrativa con funzioni di segreteria dell'OIV. La Segreteria svolge ed assicura le funzioni di verbalizzazione, di gestione della corrispondenza e di mantenimento degli archivi dell'OIV.
7. Ai sensi dell'art. 14, comma 4-ter, del D.lgs. n.150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/2017 nell'esercizio delle sue funzioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, l'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Può comunque richiedere all'Agenzia ed agli uffici competenti informazioni, atti e documentazione inerenti, ed effettuare verifiche dirette.
8. L'OIV è validamente riunito ed operativo costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati equando sia presente la maggioranza degli stessi; in caso di impedimento giustificato è consentita a un componente su tre la partecipazione in tele-

videoconferenza o videochiamata (skype, WhatsApp, ecc.); ogni componente non può superare il 30% delle sedute con la formula della videoconferenza o videochiamata.

9. Le decisioni dell'OIV sono adottate collegialmente; ove non vi sia unanimità di parere o valutazione il punto all'OdG viene rinviato ad una successiva seduta durante la quale viene opportunamente decisa la posizione definitiva dell'OIV.
10. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di carattere strategico, il Direttore Generale e il Direttore dell'Area amministrativa possono chiedere di partecipare alle riunioni dell'OIV o, se del caso, sono invitati a partecipare con idoneo preavviso su richiesta esplicita dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

#### **Art. 6 – Funzioni caratteristiche e responsabilità dell'OIV**

1. L'OIV opera in posizione di piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione sia rispetto alla Direzione Generale sia ai dirigenti responsabili della gestione; svolge attività di impulso della produttività e di monitoraggio nell'ambito del Sistema di misurazione valutazione della performance dell'Agenzia adottato previa validazione vincolante a cadenza annuale.
2. L'OIV svolge le attività previste dall'art. 14, D. Lgs. 150/2009 modificato dal D. Lgs 74/2017, a partire dalla seduta d'insediamento operata dal Direttore Generale previa sottoscrizione dell'incarico, ed è direttamente responsabile del rispetto dei termini previsti dalle norme per l'espletamento di tali prerogative attività/compiti/funzioni richiamate nel presente regolamento.
3. L'OIV segnala tempestivamente al Direttore Generale e, tramite la STP, ai dirigenti interessati eventuali criticità/problematiche/anomalie, emerse in sede di applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Agenzia. La Direzione strategica provvede alla loro risoluzione coinvolgendo opportunamente i dirigenti interessati ad intervenire per una possibile rimozione. Su argomenti specifici, nel rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance, l'OIV è chiamato ad esprimere la validazione di propria competenza, motivandola in modo congruo

#### **Art. 7 – Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali**

1. In applicazione dei principi di cui all'art. 19-bis del 150/09 "novellato" dal 74/2017, c. 1 e seguenti, l'OIV è chiamato a definire le modalità di valutazione del grado di soddisfazione espresso da parte dei cittadini ed utenti esterni ed interni, con possibile riferimento alle valutazioni della performance organizzativa conseguita dalle specifiche strutture presenti nell'AReSS Puglia.

#### **Art. 8 – Cessazioni per dimissione o revoca**

1. In caso di dimissioni presentate da componenti dell'OIV deve essere garantito un preavviso di almeno sessanta trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione.
2. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento motivato del Direttore Generale nei seguenti casi:
  - sopravvenuta incompatibilità;
  - grave inosservanza dei doveri inerenti all'espletamento dell'incarico;
  - sopravvenuti obblighi derivanti dalla normativa in materia.
3. Con provvedimento del Direttore Generale si procede alla sostituzione del componente dimissionario o revocato entro il termine dei successivi sessanta trenta giorni. I componenti subentranti dovranno prendere atto delle operazioni in corso. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono comunque in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV, fatta salva la possibilità di rinnovo.



## **Art. 9 – Struttura Tecnica Permanente**

1. L'OIV si avvale della Struttura Tecnica Permanente (STP) per la misurazione della performance, incardinata – con deliberazione del Direttore Generale n. 198/2018 – nell'Area di Direzione amministrativa - presso il Servizio Affari istituzionali, integrità e performance.
2. La STP opera a supporto dell'OIV, la figura della segretaria predispose la bozza di verbale da approvare da parte del Collegio; la struttura tecnica su indicazione dell'OIV cura gli adempimenti istruttori, di raccolta, studio, ricerca e provvede alla elaborazione di documenti, prospetti e dati statistici, necessari ai fini del corretto espletamento delle attività valutative di contesto e validazione e monitoraggio di competenza dell'OIV, all'uopo avvalendosi degli Uffici/Settori/Strutture/Servizi/Aree in cui si articola l'Agenzia.

## **Art. 10 – Accesso agli atti**

1. Per l'espletamento dell'incarico, l'OIV ha libero accesso a tutte le fonti informative, dati e documenti prodotti ovvero a disposizione dell'Agenzia, salva l'applicazione di eccezioni e limiti di cui alla L. n. 241/1990.
2. È garantito l'accesso agli atti e documenti prodotti ovvero nella disponibilità dell'OIV, ai sensi della L. n. 241/1990.

## **Art. 11 – Pubblicità e verbalizzazione**

1. Attraverso il personale amministrativo specificatamente individuato dall'Agenzia, viene garantita la conservazione dei verbali e la tenuta dell'archivio degli atti istruttori e delle comunicazioni inviate/ricevute dall'OIV.
2. Una volta approvato e sottoscritto dai componenti presenti nella seduta, ogni verbale viene inviato all'attenzione del Direttore Generale.
3. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/90 si applicano a tutta la documentazione prodotta dall'OIV.

## **Art. 12 – Supporto all'OIV**

1. Tenuto conto delle funzioni demandate dell'OIV, tramite la STP le strutture organizzative aziendali forniscono, in relazione alle specifiche necessità ed alle competenze ed attribuzioni, ogni possibile supporto necessario per lo svolgimento della sua attività.
2. L'OIV, in fase di convocazione della seduta successiva, in considerazione degli argomenti da esaminare/trattare ovvero posti all'ordine del giorno, individua le figure di cui reputa necessaria la partecipazione, e chiede alla STP di provvedere alla loro convocazione.

## **Art. 13 – Accesso ai documenti amministrativi**

1. Ai componenti dell'OIV è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascuna struttura, necessarie per lo svolgimento delle attività.
2. I componenti dell'OIV esterni si impegnano a far uso riservato e, nell'esclusivo ambito delle competenze oggetto del presente regolamento, di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. n. 196/93 e s.m. e i.

## **Art. 14 – Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 15 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione, annullando e sostituendo ogni precedente regolamentazione aziendale in materia.